



CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI **PULITINTOLAVANDERIA**

Art. 1 - La pulitintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione, la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine di riconsegna.

Per i capi di valore superiore a € 500,00 il cliente prima della prestazione deve obbligatoriamente comunicare per iscritto alla pulitintolavanderia il valore del capo.

Art. 2 - La pulitintolavanderia è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta obbligatoria e di composizione (D.lgs 194/99) e di manutenzione (L. 126/91).

Ove non esista l'etichetta o non sia leggibile e se le indicazioni sono in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitintore, ciò deve essere fatto presente per iscritto al cliente, il quale deve, sempre per iscritto, accettare.

La pulitintolavanderia non risponde di eventuali danni provocati da vizi di confezione, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole, dei bottoni e fibbie, della gomma per articoli gommati e simili; ciò deve essere fatto presente per iscritto al cliente.

In caso di rispetto delle istruzioni di manutenzione e lavaggio indicate in etichetta, il cliente e/o la pulitintolavanderia potranno ricorrere nei confronti della distribuzione e/o della ditta produttrice per gli eventuali danni verificatisi a seguito di etichette di composizione e/o manutenzione incomplete o errate.

Art. 3 - La pulitintolavanderia, al momento della consegna dei capi da parte dei clienti o comunque in un qualsiasi momento prima della lavorazione, può rifiutarsi di effettuare il lavoro, qualora riscontri l'impossibilità tecnica di eseguirlo accuratamente.

Art. 4 - Il prezzo del servizio è quello stabilito dalla tabella esposta al pubblico nell'esercizio. Per le lavorazioni particolari il prezzo sarà stabilito di volta in volta.

Art. 5 - La pulitintolavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di riconsegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all'art.1.

Art. 6 - La pulitintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di riconsegna di cui all'art. 1, salvo casi di forza maggiore o specifiche pattuizioni tra le parti. seguirlo accuratamente.

Art. 7 - Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 60 giorni da quello indicato per la riconsegna.



Promosso dalla

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLI
VENEZIA**

in collaborazione con le Associazioni
della Provincia



Art. 8 - La pulitintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10%, a titolo di custodia, per mese o frazione di mese dopo la scadenza del termine di cui all'art. 7.

Art. 9 - La pulitintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per un periodo di 6 mesi dalla data prevista di consegna salvo diversa esplicita pattuizione scritta tra tintolavanderia e cliente.

Art. 10 - Il cliente è tenuto a verificare i capi al momento del ritiro.

Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalle lavanderie dovranno essere presentati all'atto del ritiro dei capi medesimi e comunque entro due giorni lavorativi dalla riconsegna. In caso di vizi occulti i reclami dovranno essere presentati entro 8 giorni dalla loro scoperta ai sensi dell'art. 2226 del c.c.

Art. 11 - Se il capo non è reperibile al momento del ritiro da parte del cliente, esso non si considera smarrito prima del 60° giorno dal momento del ritiro.

Art. 12 - La pulitintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi.

In caso di risarcimento si terrà conto, per un equo indennizzo, dell'utilizzo e della vetustà del capo danneggiato.

Art. 13 - In caso di controversia fra pulitintolavanderia e cliente, la pulitintolavanderia, su richiesta del cliente, è tenuta ad esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Venezia secondo il suo regolamento.



Art. 14 - Il codice di comportamento verrà revisionato ogni due anni, salvo il caso in cui sia riscontrata l'esigenza di procedere in tutto o in parte all'aggiornamento dello stesso, in relazione all'evoluzione tecnica, normativa, economica o imprenditoriale del settore, su richiesta della Camera di Commercio di Venezia o delle associazioni. Il testo del codice aggiornato, verrà trasmesso dalla Camera di Commercio di Venezia ad ogni impresa di pulitintolavanderia concessionaria del marchio di garanzia e, trascorsi trenta giorni dal ricevimento, si intenderà integralmente accettato. La mancata accettazione deve essere comunicata per iscritto alla Camera di Commercio di Venezia e costituisce motivo di rinuncia all'uso del marchio.



LEGA CONSUMATORI

